

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Estensione ai funzionari medici del Ministero della sanità dell'indennità prevista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100, che disciplina il trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nel Ministero della sanità si è creata una grave condizione di disagio e disservizio per la carenza di personale medico.

L'Amministrazione sanitaria, uscita dalla minorità con la costituzione nel 1958 del Ministero della sanità, ha visto accrescersi in maniera notevolissima i propri compiti e conseguentemente la propria importanza nell'ambito della Amministrazione dello Stato.

Ai compiti tradizionali di difesa dal pericolo delle malattie infettive si sono andati aggiungendo con progressione sempre più accelerata funzioni che investono ogni settore della vita del paese che abbia attinenza, direttamente od indirettamente, con la salute dei cittadini. Si tratta, per fare qualche esempio, della difesa dalle sofisticazioni alimentari, della promozione delle attività di medicina preventiva, della lotta agli inquinamenti atmosferici, dello sviluppo dei servizi di medicina del lavoro.

Con la recente approvazione della legge di riforma ospedaliera il Ministero della sa-

nità ha poi assunto compiti di programmazione di grande rilevanza, e si può prevedere che entro pochi anni tutto il sistema sanitario italiano sarà coordinato e diretto dall'Amministrazione sanitaria nel quadro di un servizio sanitario nazionale, così come previsto dal programma economico nazionale 1966-1970.

Occorre peraltro sottolineare che gli strumenti a disposizione del Ministero della sanità per far fronte alle nuove e pressanti esigenze di coordinamento del sistema sanitario e di prevenzione e lotta nei confronti delle cause e delle condizioni che mettono in pericolo la salute degli italiani, non solo non si adeguano alle necessità ma diventano sempre più insufficienti; e che quindi, se non si corre prontamente ai ripari, l'Amministrazione sanitaria, oltre a non poter tenere il passo con le nuove esigenze, si troverà assai presto nella impossibilità di soddisfare i compiti tradizionali.

Gli strumenti del Ministero consistono, in primo luogo, nel personale tecnico, il nerbo del quale è rappresentato dai funzionari me-

dici, o medici provinciali, ai quali compete, in ciascuna provincia o al centro, di applicare le leggi dello Stato in materia sanitaria valendosi della propria peculiare formazione culturale e delle proprie specializzate conoscenze tecniche.

Orbene, la crisi in cui questi benemeriti funzionari oggi versano è veramente grave. Non solo le loro possibilità di carriera sono assai scarse e modeste, e le loro retribuzioni sono di gran lunga inferiori a quelle di ogni categoria di medici non funzionari (mutualisti, ospedalieri o liberi professionisti), ma, anche rispetto ad altre categorie di medici funzionari, dipendenti da enti locali e da enti parastatali, essi si trovano in situazione di assoluta inferiorità per il trattamento economico e per lo stato giuridico, non potendo fra l'altro, per legge, svolgere attività libero-professionale, nemmeno marginalmente.

La situazione è del resto drammaticamente sottolineata da due precisi dati di fatto: l'esodo volontario dei funzionari e la irrisoria partecipazione ai concorsi per i gradi iniziali.

Il fenomeno, già più volte rilevato con preoccupazione in numerose sedi, ed autorevolmente messo in luce dal Consiglio superiore di sanità fin dal 1965, apparirà chiaro alla luce dei seguenti elementi, desunti dall'esame dei ruoli del personale medico del Ministero della sanità.

Al 1° gennaio 1968 tali ruoli comprendevano 552 posti, dei quali solo 295 (il 53 per cento) risultavano coperti.

Considerando solo i gradi iniziali della carriera (corrispondenti ai coefficienti 271, 325 e 402) si notava, di fronte ad una disponibilità in organico di 368 posti, una copertura effettiva di 136 posti, pari appena al 36 per cento.

A conferma del deterioramento gravissimo della situazione si consideri che al recente concorso per 155 posti nel grado iniziale della carriera dei medici provinciali sono risultati vincitori, dato il trascurabile numero di aspiranti, solo 3 (dicesi tre) candidati!

Il problema di un adeguato reclutamento, quantitativo e qualitativo, dei funzionari medici, ed in genere del personale direttivo tecnico dello Stato, va evidentemente affrontato in maniera globale con adeguati provvedimenti, e ci si deve augurare che, in sede di emanazione delle leggi delegate previste dall'accordo sindacale fra Governo e sindacati del pubblico impiego, questo fondamentale aspetto venga adeguatamente considerato.

Il presente disegno di legge ha fini molto meno ambiziosi, proponendosi soltanto di sanare parzialmente la grave sperequazione esistente fra le retribuzioni dei funzionari medici del Ministero della sanità e quelle dei colleghi funzionari degli enti mutualistici e previdenziali.

Ad integrazione del normale trattamento economico di questi ultimi, già superiore a quello dei medici provinciali, è stata disposta con legge 20 febbraio 1968, n. 100, la concessione di una « indennità medica », di lire 540.000 annue, connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

I motivi per cui si è ritenuto di concedere l'indennità sono altrettanto validi per i funzionari medici della sanità, per cui ovvie ragioni di equità impongono di estenderla anche a questa categoria.

Il disegno di legge che sottopongo al vostro esame prevede appunto, onorevoli colleghi, l'estensione a questi funzionari della indennità concessa ai medici degli enti mutualo-previdenziali.

L'approvazione del disegno di legge darebbe al personale medico della sanità, in attesa di norme più organiche, la dimostrazione concreta che si è compresa l'importanza della loro opera per la tutela della salute pubblica e contribuirebbe a sanare ingiuste ed umilianti sperequazioni, dando l'avvio a quella rivalutazione della funzione tecnica nella Amministrazione dello Stato che è uno dei cardini della riforma, appena iniziata, delle nostre antiquate strutture pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanità è attribuita una indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

Tale indennità, che è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo corrisposto e che ha decorrenza dal 1° gennaio 1968, è stabilita nella misura e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 1968, n. 100.

Art. 2.

All'onere finanziario, previsto per l'anno 1968 in lire 160.000.000, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.